

CITTA' DI SAN GIMIGNANO

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CONSIDERATO che la città di San Gimignano è nel suo insieme monumentale sottoposta alla legge 20 Giugno 1909 n.364 e che urge provvedere, affinché la linea architettonica ed artistica di essa non sia, nell'insieme e nei particolari, offesa;

VISTO l'art.14 della legge predetta, modificato con l'art.3 della legge 23 Giugno 1912 n.688;

ATTESO CHE è intendimento dell'amministrazione di servirsi delle facoltà di cui agli articoli suddetti, purchè la caratteristica bellezza della città medesima non sia diminuita; e d'altra parte è interesse degli abitanti di San Gimignano che di tale proposito siano pubblicamente informati, affinché la provvida e legittima azione governativa non sia da essa prevenuta con opere che, per essere eseguite, in dispregio della legge, dovrebbero poi essere abbattute;

D E C R E T A

Art. 1°

L'intera Città di San Gimignano, entro i limiti segnati in rosso dell'unito grafico che forma parte integrante del presente decreto, è sottoposta alle disposizioni di cui alla legge 20 Giugno 1909 n.364. Nessuna costruzione si può modificare nè eseguire nella zona vincolata senza la prescritta autorizzazione della R.Soprintendenza all'arte medioevale e moderna per la Toscana II.

Art. 2°

Il R.Soprintendente all'arte medioevale e moderna per la Toscana II è autorizzato a dare quelle disposizioni che, nell'ambito delle leggi vigenti, si dimostrino necessarie per mantenere

alla antica cittadina il suo particolare carattere storico ed artistico.

Art. 3°

Il presente decreto sarà a cura del sig. Prefetto della provincia, pubblicato nell'albo pretorio del Comune di San Gimignano per mesi sei consecutivi.

Roma, lì 13 Febbraio 1928-VI°

IL MINISTRO

f.to Fedele